

EVOLUZIONE DELL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA NEL DIRITTO CANONICO

1. Specificità canonica dell'interpretazione autentica

Il presente articolo si prefigge l'obiettivo¹ di presentare la teoria classica, proposta da Giovanni d'Andrea ed elaborata da Francisco Suárez, di un istituto che oramai sarebbe forse opportuno qualificare come specifico al diritto canonico: l'interpretazione autentica. Infatti, mentre la codificazione canonica sembra aver effettuato una riaffermazione ed un perfezionamento dell'istituto, le codificazioni moderne del diritto civile sembrano aver causato il suo indebolimento per mezzo dell'affermazione d'altri istituti come l'interpretazione amministrativa, l'intervento legislativo diretto finalizzato al riordinamento normativo e soprattutto, il controllo costituzionale della legittimità delle leggi esercitato da supremi organi giudiziali come le corti costituzionali².

¹ Esso riassume i risultati della tesi: C.M. POLVANI, *Authentic Interpretation in Canon Law*, Collana Tesi Gregoriana – Serie Diritto Canonico, n. 34, Roma 1999.

² Si pensi, per esempio, alla composizione ed ai poteri della Corte Costituzionale della definita agli Art. 134-136 della Costituzione della Repubblica italiana sennonché dalle seguenti leggi: L. Cost. 9.2.1948; L. Cost. 11.3.1953; L. 25.1.1962; L. 27.11.62; L. 20.1.66 e L. Cost. 22.9.1967.

Questo divario fra diritti civili moderni e diritto canonico costituisce uno sfondo interessante per lo studio della normativa definita dal canone sedici del Codice attuale³:

§1. *Leges authenticæ interpretatur legislator et is cui potestas authenticæ interpretandi fuerit ab eodem commissæ.*

§2. *Interpretatio authentica per modum legis exhibitæ eandem vim habet ac lex ipsa et promulgari debet; si verba legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum; si legem coarctet vel extendat aut dubiam explicet, non retrahitur.*

§3. *Interpretatio autem per modum sententiæ iudicialis aut actus administrativi in re peculiari, vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est.*

Agli inizi della scienza moderna del diritto, Azzone († 1230) parlava dell'interpretazione autentica come dell'*interpretatio legis quæ competit conditori legum*⁴. Nella concisa definizione del summista bolognese, oltre ad un elegante sintesi dell'eredità del diritto romano, si riscontravano già i principali ostacoli e le notevoli sfide che l'interpretazione autentica avrebbe dovuto superare per affermarsi come istituto

³ Normativa di legge molto simile, all'eccezione di alcuni cambiamenti stilistici, a quella presentata nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, che, tuttavia non è oggetto diretto del presente studio: «§1. *Leges authenticæ interpretatur legislator et is, cui potestas authenticæ interpretandi ab eodem collata est.* §2. *Interpretatio authentica per modum legis data eandem vim habet ac ipsa lex et promulgari debet; si verba legis in se certa declarat tantum, valet retrorsum; si legem coarctat vel extendit aut dubiam explicat, non retrahitur.* §3. *Interpretatio autem per modum sententiæ iudicialis aut actus administrativi in re speciali data vim legis non habet et obligat tantum personas atque afficit res, pro quibus data est*» (c. 1498).

⁴ AZO DE RAMENGHI, *Summa. In primum librum Cod. ad tit. De legibus et constitutionibus*, n. 12-15.

proprio del diritto canonico nei confronti dei diritti civili moderni.

In breve, l'interpretazione autentica si doveva confrontare almeno con i seguenti ostacoli. Quale elemento la caratterizzava: la sua origine da un organo legislativo (*ratione causae*) o la sua obbligatorietà generale (*ratione effectus*)? Perché, seppur considerata atto legislativo, si vedeva in alcuni casi, dotata di retroattività nonostante il principio, seppur non assoluto, dell'*irretroactivitas legum*? Che significato e che valore poteva quindi avere la sua promulgazione?

Inoltre, l'interpretazione autentica doveva affrontare le seguenti sfide. Quale filosofia del diritto poteva sostenere l'idea che una norma mantenesse un legame con il legislatore tale da permettergli un intervento interpretativo successivo alla sua promulgazione? Quale concezione della *mens legislatoris* poteva spiegare che questo fosse possibile anche per un successore in ufficio? Infine, potevano dei sistemi legali di stampo montesquieuiano od originanti dell'area della *Common Law*⁵ tollerare la presenza di un istituto così atipico?

⁵ Nei sistemi montesquieuiani vige la separazione e la contrapposizione dei poteri legislativi, esecutivi e giudiziali come garanzia ultima della libertà individuale: «Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser [...]. Pour qu'il ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition même des choses, le pouvoir arrête le pouvoir» (C.L. MONTESQUIEU DE SECONDAT, *De l'esprit des lois*, c. 1,6).

Nei sistemi della *Common Law*, il giudiziale, grazie ad istituti come il *Case Precedent System*, gode di ampie prerogative interpretative e persino creative. Basti considerare la famosa *Roe vs. Wade* del 1972 con la quale la Corte Suprema legalizzò *de facto*, senza intervento legislativo legittimante alcuno, l'aborto negli Stati Uniti, dichiarando incostituzionale qualsiasi

Tutti questi quesiti indicano come l'interpretazione autentica sia sempre stata un parametro di misura ed un punto di divergenza tra teorie del diritto pubblicistiche e privatiste, nominaliste e realiste, moderne e classiche. Non dovrebbe sorprendere più di tanto quindi, che gli albori dell'interpretazione autentica si scorgano nella forma più antica del diritto romano: il diritto quiritario.

2. Ricchezza e complessità dello sviluppo storico

2.1 *L'importanza dell'esperienza romana*

Difendere che un istituto così evoluto come l'interpretazione autentica trovi le sue radici in un diritto così primitivo come l'antico *ius civile* delle XII Tavole può apparire azzardato. Tuttavia, alquanto più azzardata andrebbe considerata la proposta storicista che desidera collegare l'istituto unicamente con la crescita dell'egemonia imperiale.

Quest'ultima visione, una volta sottoposta ad attento esame storico, sembra rivelarsi alquanto riduttiva⁶. Indubbiamente, la nascita, la crescita e l'affer-

legge che impedisse l'interruzione volontaria di gravidanza prima del suo sesto mese (i.e. *the second trimester disposition*).

⁶ L'interpretazione autentica potrebbe perfino essere utilizzata come strumento per illuminare il dilemma della «periodizzazione del diritto romano», in quanto il suo sviluppo è emblematico della progressività con la quale il diritto romano sia passato, dal II al V secolo dopo Cristo, da un'era classica ad una post-classica (cf. O. ROBLEDA, *Introduzione allo studio del diritto privato romano*, Roma 1979, 54-56). Si noti in materia che la storia dell'interpretazione autentica e soprattutto il contributo di Costantino, sembrerebbero fare combaciare l'inizio del periodo post-classico con l'*adventus* del primo imperatore cristiano (cf. nt. 10).

mazione dell'istituto si verificarono nel periodo imperiale. Quasi tutte le *fontes essendi* del diritto romano contribuirono però, sia direttamente sia indirettamente, alla sua definizione⁷.

Si considerino, a titolo d'esempio, i *veteres pontifices*, primitivi ed originari *interpretatores autentici*. Questi ultimi furono senz'altro reticenti nel fare sviluppare l'interpretazione autentica, ma non tanto a causa di una mancanza di reali poteri interpretativi: «Interpretandi scientia et actiones apud collegium Pontificum erant»⁸, quanto a causa di una mancanza reale di necessità sociologica di tale sviluppo, come d'una lacuna di avanzate tecniche interpretative ed infine, della paura che li intimoriva nell'innovare uno *ius*, che dovendo rispecchiare il *fas* voluto dagli dei protettori di Roma, li rendeva *sacerdotes* protettori di un ordinamento pressoché sacro.

Senonché, bisognerebbe ricordare i *iurisprudentes* classici, indiscussi protagonisti del periodo più creativamente brillante di sviluppo del diritto romano, che per secoli sfornarono interpretazioni private, recepite dal potere pubblico dei magistrati per sviluppare e complessificare lo *ius gentium*⁹. A loro va attribuito il merito, non solo dello sviluppo tecnico dell'arte interpretativa ma anche del collegamen-

⁷ Classicamente, si considerano *fontes essendi* del diritto romano: le consuetudini (sia *mores* sia *consuetudines*), la giurisprudenza, gli editti dei magistrati, le leggi, i *senatusconsulta* e le *constitutiones imperiales* (D. 1,1,7).

⁸ TITUS LIVIUS PATAVINUS, *Historia* 9,46,5.

⁹ Durante un periodo che si estende, grosso modo, dal III secolo prima al III secolo dopo Cristo (cf. A.-E. GIFFARD, *Précis de droit romain*, I, Paris 1938, 101-111).

to dell'interpretazione autentica con la ricerca di strumenti giuridici innovativi che, liberi da ogni limite formalistico derivante d'uno *summum ius summa iniuria*, potessero essere vera garanzia d'equità.

Forse, fu proprio la mole insostenibile d'*interpretationes iurisprudentium* a spingere il primo *princeps*, il *divus Augustus* († 14 d.c.), a creare la *facultas interpretandi in auctoritate principis*, con la quale l'imperatore riconosceva, ad alcune di queste interpretazioni private, un valore specifico agli occhi dei *praetores*.

Questa forma primitiva ma già pienamente riconoscibile d'interpretazione autentica, si rinforzò con la lenta ma inesorabile trasformazione dei *iurisprudentes* privati in *iurisperiti* pubblici, si consolidò come obbligatoria per mano d'Adriano († 148) ed infine, con la nascita dell'assolutismo statale, si formalizzò nell'eccezionale formula di Costantino († 337): «*Inter aequitatem jusque interpositam interpretationem nobis solis et oportet et licet inspicere*»¹⁰. Le basi dell'istituto così solidamente gettate prima del quinto secolo, esso si avvaleva del contributo concreto della nuova burocrazia constantinopolitana responsabile per una produzione crescente di documenti interpretativi¹¹.

¹⁰ C. 1,14,1. F.K. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, I, Berlin 1840; trad. italiana, *Il sistema del diritto romano attuale*, I, Torino 1886, 307, lo traduce in maniera inusuale ma brillante: «È lecito ed opportuno, che all'Imperatore e a lui solo, spetti determinare come l'equità debba interpretare il diritto».

¹¹ Le *decretales* e i *rescripta* imperiali giuocarono un ruolo importantissimo nello sviluppo dell'interpretazione autentica, definendo, fra l'altro, anche la sua natura essenzialmente dialettica di comunicazione peculiare fra un legislatore ed i suoi sudditi (cf. G. DULCKEIT – I. SCHWARZ, *Römische Rechtsgeschichte*, München – Berlin 1957, 263-277).

Ma se da un lato, i *rescripta* e i *decreta* prodotti nella nuova capitale rendevano effettivo il principio che l'ultima istanza interpretativa fosse quella imperiale, dall'altro lato però, creavano uno *ius novum* talmente ampio da necessitare continui ulteriori interventi e ritocchi interpretativi¹². Intrappolati in un fenomeno d'inflazione normativa, creato paradossalmente per evitare quella sovrapproduzione privata che neanche la fusione fra *ius civile* e *ius gentium* era riuscita a sanare¹³, gli imperatori si videro trascinati sulla strada della codificazione, la quale a sua volta e a loro insaputa, avrebbe trasfigurato l'istituto.

Dall'*opus codificationis* di Giustiniano († 535), l'istituto romano ricevette la sua forma matura. L'imperatore bizantino infatti, fondò e configurò in maniera definitiva l'interpretazione autentica, tramite la proclamazione del principio fondamentale che la avrebbe retta: «tam conditor quam interpretes legis solus Imperator iuste extimabitur»¹⁴ e la configurazione della sua finalità essenziale: la protezione della *uniformitas et stabilitas legum*¹⁵.

Tuttavia, proprio il principio ulpiano «quod Principi placuit legis habet vigorem» sul quale la codificazione tutta si reggeva, sarebbe diventato, per i

¹² Cf. F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, trad. italiana C. Ferrini, XXI, Milano 1888-1912, 125-137.

¹³ Nel 212, l'Editto di Caracalla dava la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero e quindi fondeva i due sistemi legali in uno solo.

¹⁴ C. 1,14,12,5.

¹⁵ Delineata con niente di meno che con la Costituzione con la quale promulgava i *Digesta*: GIUSTINIANO IMPERATORE, Cost. *Tanta* (14 dic. 533), c. 5-7.

romani, l'ostacolo più grande sulla via dell'identificazione teorica dell'istituto. L'interpretazione autentica era riuscita sì nel *Codex* e nei *Digesta* a collegarsi all'ufficio del *ius condere*¹⁶, ma nella *Novella 143*, essa rimaneva prigioniera della fusione di tutti i poteri nella figura imperiale e stentava ad autodefinirsi per trovare gli equilibri atti a giustificare contemporaneamente la sua dipendenza dalla *promulgatio* e la sua qualità atipica della *retroactivitas*.

Nella suddetta *Novella* infatti, Giustiniano, interpretando autenticamente la sua stessa «De raptu virginum»¹⁷, vi aggiungeva in realtà anche alcune norme nuove, alle quali, desiderando conferire retroattività, attribuiva un ruolo interpretativo, dicendo: «Quam interpretationem non in futuribus tantummodo casibus, verum in praeteritis etiam valere sancimus, tamquam si nostra lex ab initio cum interpretatione tali promulgata fuisset»¹⁸.

Malgrado questi limiti, il gioiello legale tagliato da Triboniano per conto del *restaurator magnus*, trovava, incastonato nella codificazione giustiniana, quella nicchia che gli avrebbe permesso di perdurare nei secoli¹⁹. L'esperienza legale romana dimostrava che le categorie di *creatio et applicatio* del diritto e non quelle dei tre poteri dello stato erano le sole necessarie per inquadrare l'interpretazione legale²⁰, che un equilibrio delicatissimo fra *voluntas et mens*

¹⁶ D. 1,4,1,pr.

¹⁷ C. 19,13,1.

¹⁸ Nov. 143, c. 1.

¹⁹ Cf. O. ROBLEDA, «De interpretatione iuridica in iure romano et canonico», *Periodica* 48 (1959) 583-606.

²⁰ Cf. B. BIONDI, *Scritti giuridici*, I, Milano 1965, 332-335.

legislatoris era necessario per la sopravvivenza dell'istituto²¹ e che solo un diritto fondato sull'*aequitas naturalis* poteva ritenere necessaria l'esistenza dell'interpretazione autentica²².

Sulla base di tali principi l'antica *interpretatio principis*, scopriva un suo *status* peculiare in quanto emanata dall'*ipse legislator* e dotata delle sue qualità specifiche di *necessaria, generalis et in scriptis redigenda*. Pertanto, essa poteva già distinguersi dalle altre tre forme d'interpretazione legale: l'interpretazione consuetudinaria – anch'essa *generalis* e *necessaria* ma non *in scriptis redigenda* – l'interpretazione magisteriale – *in scriptis redigenda* ma non *generalis* e neppure *necessaria* – e l'interpretazione giudiziale e amministrativa – *necessaria inter partes tantum et in scriptis redigenda*.

2.2 Il peso del contributo medievale e tridentino

Intuendo la capitale importanza dell'interpretazione autentica, i Sommi Pontefici, tramite soprattutto le *decretales generales*²³, la perpetuarono, durante cinque secoli prima la sua recezione nel *Decretum Gratiani*²⁴, e contribuirono attivamente, durante il

²¹ Come lo subodorava già Gaio quando negava l'onnipotenza della volontà nel diritto: «Neque lex potest ut manifestus fur, fur non sit» (GAIUS, *Institutiones*, 3.194).

²² Cf. F. ROMANO, *Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale*, Napoli 1972.

²³ Cf. A.M. STICKLER, *Historia juris canonici latini*, Roma 1950, 15-18.

²⁴ D. 17, c. 21.

millennio successivo, allo sviluppo di una teoria che ne spiegasse la vera natura²⁵.

Il più famoso commentatore al *Liber Sextus* di Bonifacio VIII fu appunto il primo esperto legale ad applicarsi con successo a tale sforzo. Giovanni d'Andrea utilizzò abilmente la retroattività come possibile strumento per distinguere un'*interpretatio authentica* – che spiega un elemento contenuto in una normativa già vigente – da uno *ius novum* – che invece crea una norma totalmente inedita²⁶.

Fatta la distinzione fondamentale fra operatività *ex tunc* ed apparizione *ex nunc* dell'interpretazione autentica, andava anche chiarito perché essa potesse e dovesse essere competenza e prerogativa assoluta di chiunque fosse detentore dell'ufficio legislativo. Come giustificare infatti, che un legislatore, ignaro della *mens legislatoris* di un suo predecessore, potesse svelarne il senso originario, soprattutto se offuscato da un linguaggio oscuro, incerto o semplicemente antiquato²⁷?

Lo studio di clausole interpretative all'interno del diritto successorio nella «Haeredes si palam»²⁸, non

²⁵ Numerosissimi esempi si trovano nel *Liber Sextus* 5,12 giustamente intitolato: *de verborum significatione*.

²⁶ Cf. IOANNES ANDREAE, *Glossa ad Sextum*, in VI. 5,12,5.

²⁷ Forse per primo, Paolo di Castro propose invece una visione privatista dell'interpretazione autentica, nella quale quest'ultima fosse prerogativa solamente del legislatore stesso che aveva scritto la legge interpretata (cf. PAULUS CASTRENSIS, *Commentaria in Cod. et Dig. In Infortiatum singularia Commentaria*, in D. 28,1,21,1; n.b. Paolo di Castro erroneamente cita il titolo «de Testamento» del D. 29.1, quando dovrebbe riferirsi alla legge «Qui testamenta» del D. 28,1).

²⁸ Il diritto ereditario si è sempre dimostrato terreno fertile per identificare istituti complessi come lo rileva B.E. FERME,

solamente svelava la raffinatezza di questa obiezione, ma ne faceva apparire un'altra: quella che si basava sulla difesa dei *iura quaesita* per difendere l'innata irretroattività degli atti legislativi²⁹. La visione privatista, fondata su entrambi queste critiche, si scontrava, per quasi trecento anni, con quella classica propugnata dai pontefici, prima di essere sconfitta da due fenomeni.

Il più importante di questi, fu l'entrata in scena di una dottrina classica dell'interpretazione autentica che fosse autosufficiente da un punto di vista esterno e pienamente coerente da un punto di vista interno.

Questo contributo va attribuito in larga misura a Francisco Suárez, il quale, partendo dalla definizione tomista di legge³⁰, distinse l'essenza e le qualità della *lex declarativa* da quelle della *lex nova*. La prima, in quanto non introduceva una norma nuova, era dotata di piena retroattività, se non che in un caso: quello degli applicatori del diritto. Per questi ultimi, la *lex declarativa* introduceva sì una normativa nuo-

«The Testamentary Executor in Lyndwood's *Provinciale*», *The Jurist* 49 (1989) 632-678.

Il caso utilizzato per l'interpretazione autentica risaliva al diritto romano ed era stato terreno di aspra battaglia fra una visione pubblicistica e privatista del diritto sin dai tempi di Sabino, poiché tentava di delimitare i confini dell'intervento dello Stato nell'imporre un'identificazione *palam ante oculos omnium* degli eredi scelti nell'ambito d'una volontà privata (*D.* 28,1,21,3).

²⁹ Teoria proposta in questo secolo, con un certo successo, da F. CAMMEO, «L'interpretazione autentica», *Giurisprudenza italiana* 4 (1907) 305-366.

³⁰ «Norma, rationis ordinatio ad bonum communem, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata» (*S.Th.* I-II, 90,4).

va: quella appunto di capire e di applicare la legge interpretata in un modo preciso che quest'ultima non aveva originariamente stabilito con chiarezza.

Proprio per questa ragione, l'interpretazione autentica: era propria del legislatore, necessitava sempre una promulgazione³¹, aveva una forza retroattiva sui casi giudiziali risalenti ad un periodo antecedente alla sua emanazione e tuttavia, non rovesciava quelli già passati *in iudicato*, pena una controindicazione esplicita del legislatore.

La teoria del *doctor eximius et pius*, per il fatto che completava quella di Giovanni d'Andrea, in quanto non risaliva da un *effectus* (*ex nunc aut ex tunc*) per determinare un *essentia* (*interpretatio authentica aut lex nova*) ma determinava l'essenza stessa dell'interpretazione autentica (*lex declarativa*) come forma peculiare d'atto legislativo (*lex constitutiva*), faceva più che spiegare la retroattività della *lex declarativa* e più che proteggere i casi giudiziali passati *in iudicato* da eventuali successive interpretazioni³².

³¹ «Ratio vero est, quia lex declarativa non est regula actionis, sed supponit et interpretatur illam; ergo ante legem declarativam erat lex, vel ius inducens obligationem vel alium effectum; ergo lex, quae declarat tale ius, supponit semper habuisse talem effectum, nam effectus antiqui iuris non pendet ex declaratione postea futura; lex declarativa ex se non habet novum effectum» (*De legibus* 3,14,3).

³² «Ratio dubitandi oritur [...] quia materia alicuius regulae non est effectus iam factus; nam ad illum nihil conferre potest; lex autem est regula actus; ergo non potest habere pro materia actum praeteritum. In contrarium vero est, quia dicta iura docent, posse legem humanam disponere de praeteritis, si legislator velit» (*De legibus* 3,14,3).

Essa sminuiva la forza della posizione privatista in due maniere. Da una parte, le faceva venir meno il fondamento che voleva vedere nei *iura quaesita* la base dell'irretroattività naturale di norme nuove, in quanto dimostrava come le leggi non fossero dotate di una naturale irretroattività che necessitasse d'essere contrastata da diritti privati. Dall'altra, dimostrava come la funzione legislativa dell'interpretazione autentica la rendesse esclusiva dell'ufficio del legislatore (*pertinet ad officium legislatoris*) e non di un suo detentore particolare (*sed non ad ipsam personam*), in specie quello che avesse prodotto una data norma risultata, anni dopo, oggetto d'interpretazione autentica.

Infatti, la *mens* ad interpretare una data norma, non era da intendersi come la *mens ipsa* che l'aveva scritta, ma come quella *mens legislatoris* collegata all'ufficio responsabile di fare trionfare in ogni tempo, l'equità su qualsiasi norma scritta³³. Solo all'interno di questa visione trans-storica della *mens legislatoris*³⁴, che la voleva possesso esclusivo di un ufficio che superasse i limiti individuali e storici d'ogni

³³ «Est autem advertendum, non tantum eandem personam posse hoc modo legem suam interpretari, sed etiam eandem sedem, ut ita dicam, seu successorem in eadem potestate [...]. Et ratio est, quia lex non procedit a persona, nisi ut habente potestatem, et lex semper pendet ab eadem potestate, in quacumque persona sit; ergo qui in eadem potestate succedit, semper potest praedecessorum leges interpretari» (*De legibus* 6,1,2).

³⁴ Un *verbreitenung*, lo avrebbe definito in termini teologici moderni K. RAHNER, *Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums*, Freiburg im Breisgau 1976, 192-195.

suo possessore, si poteva assistere alla risoluzione della questione del rapporto fra interpretazione autentica e interpretazione consuetudinaria³⁵.

Gli interrogativi su tale rapporto erano restati aperti a causa delle apparenti ma non sostanziali contraddizioni ereditate dal diritto romano, che erano apparse in tre frammenti attribuiti ad Ulpiano, ad Ermogeniano ed a Callistrato rispettivamente³⁶. Suárez risolveva la questione, dimostrando come si potesse salvaguardare la prerogativa esclusiva dell'interpretazione autentica per la funzione legislativa anche in un contesto nel quale la *ratio legis* fosse scaturita da una risposta del legislatore ad una *consuetudo normati-*

³⁵ La suddetta relazione riveste un'importanza particolare per quanto riguarda tutte le teorie d'interpretazione, tipiche del mondo anglosassone contemporaneo, che si autodefiniscono come «evolutive» (cf. L. ÖRSY, «The Interpretation of Laws: New Variations on an Old Theme», *Studia Canonica* 17 [1983] 95-133). Il lavoro di Suárez in materia dimostra come si possa parlare di collaborazione fra il legislatore ed i suoi sudditi senza togliere all'ufficio del legislatore le sue prerogative teologiche e giuridiche.

³⁶ I tre giureconsulti presentavano qualità diverse e complementari dell'interpretazione consuetudinaria. Ermogeniano descriveva la sua capacità creativa: «Si de interpretatione legis quaeratur, in primis inspiciendum est, quo iure civitas retro in eiusmodi casibus usa fuisset: optima enim est legum interpretis consuetudo» (*D.* 1,3,37); Callistrato, la sua forza atta a produrre fenomeni sociologici di consolidamento normativo: «Nam imperator noster Severus rescriptis in ambiguitatibus quae ex legibus proficiscuntur consuetudinem aut rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem vim obtinere» (*D.* 1,3,38); e Ulpiano, la sua realtà come fonte complementare e completativa del diritto: «Diuturna consuetudo pro iure et lege in his quae non ex scripto descendunt observari solet» (*D.* 1,3,33).

va³⁷. Così ferita, la pretesa della dottrina privatista di vedere il potere pubblico limitato nelle sue legittime funzioni legislative, veniva a spegnersi grazie alla collaborazione di un secondo elemento.

La riforma tridentina si concretizzava, a livello amministrativo, con la creazione dei primi otto dicasteri romani, fra i quali spiccava la *Congregatio pro exsecutione et interpretatione Concilii Tridentini*, che si vedeva delegata la facoltà esclusiva d'interpretazione autentica per tutti i decreti conciliari³⁸.

Nutrita da una costante e forse a volte, fin troppo esuberante, produzione interpretativa da parte della Congregazione del Concilio – che nel frattempo vedeva la sua influenza allargarsi mediante l'integrazione d'ampi poteri giudiziali e amministrativi³⁹ –

³⁷ Cf. *De legibus* 7,18,2.

³⁸ Cf. SISTO V, Cost. Ap. *Immensa aeterna Dei* (22 gen. 1588).

³⁹ Cf. F.M. CAPPELLO, *De Curia Romana*, I, Roma 1911, 41 e N. DEL RE, *La curia romana*, Roma 1941, 44-47 (quest'ultimo riferimento risulta più utile in quanto la terza edizione della suddetta opera apparsa nel 1998, non consacra più un capitolo specifico alla Congregazione del Concilio). In un certo senso, la fusione di tutti questi poteri nella Congregazione del Concilio ferì l'autonomia dell'interpretazione autentica.

Le interpretazioni *in re peculiari* (giudiziali ed amministrative) della Congregazione superavano, quantitativamente parlando, quelle autentiche (legislative). Quindi, se da un lato l'interpretazione autentica veniva rinforzata nella sua effettività dal lavoro della suddetta Congregazione, dall'altro veniva indebolita nella sua specificità.

Questo dato risulta evidente dai lavori di Reiffenstuel e di Schmalzgrüber, tanto da spiegare la posizione di Franz Xavier Wernz, s.j., che proponeva di dividere l'interpretazione legale, non come Azone, *ratione auctoris*, ma *ratione causae efficientis*. Nella dottrina proposta da Wernz, l'interpretazione autentica

l'interpretazione autentica si sviluppava affidando l'esame di queste nuove interpretazioni al giudizio dei moralisti post-tridentini. Questi ultimi, con diligenza e competenza, gli fecero spiccare un ulteriore salto di qualità allorquando, per tutt'altre ragioni, il dibattito sul probabilismo esplorava, grazie soprattutto al contributo di Sant'Alfonso Maria de Liguori, il concetto di *dubium legis* e di *promulgatio legis*.

Le discussioni sul principio *lex dubia non ligat*⁴⁰ fornivano le basi per la distinzione di quelle che sarebbero diventate le categorie dell'istituto, e cioè: l'interpretazione *declarativa*, *extensiva aut restrictiva* e *comprehensiva*. Lo sviluppo della dottrina sulla promulgazione come *structurae internae externa ef-*

avrebbe incluso qualsiasi interpretazione autoritativa (*obligatoria*) e sarebbe stata suddivisa in *particularis* (se *facit ius inter partes tantum*, come quella esecutiva e giudiziale) e in *generalis* (se *facit ius generale*, come quella prescritta dal potere legislativo).

Sebbene la distinzione d'Azzone debba ancora ritenersi la più classica e la più consone con la dottrina suáreziana, la proposta di Wernz, che risultò in parte vincente durante la prima codificazione, è d'estrema utilità per capire il collegamento fra interpretazione autentica (*per modum legis*) e interpretazione amministrativo-giudiziale (*per modum sententiae iudicialis aut rescripti in re peculiari*) in una sola famiglia d'interpretazione autoritativa (*vim obligantem habet*), distinta da quella *directiva*, che a sua volta collega quella *usualis* (consuetudinaria) a quella *doctrinalis* (privata).

L'unico limite della dottrina di Wernz essendo stato quello d'aver spostato l'asse di discriminazione delle categorie legali da una causa (l'origine) verso un effetto (l'obbligatorietà). Cf. F.X WERNZ – P. VIDAL – PH. AGUIRRE, *Jus Canonicum ad Codicis normam exactum*, I, Roma 1952², 221.

⁴⁰ Principio che imponeva una ricerca ed uno studio del *dubium* stesso, della sua essenza e dei suoi effetti (cf. D. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis*, I, Friburgi Brisgoviae 1915, 192-196).

formatio di qualsiasi atto legislativo, lo ancorava definitivamente alla funzione legislativa⁴¹.

Com'era avvenuto nel diritto romano però, solo una codificazione avrebbe imposto quello sforzo atto a razionalizzare e a formalizzare l'istituto dell'interpretazione autentica.

2.3 *Il consolidamento sistematico tramite la codificazione*

Dopo la rivoluzione francese, la Chiesa, temendo che la sua tradizione giuridica venisse inquinata da uno strumento largamente utilizzato da dottrine illuministe, serbò una certa riserva verso la codificazione⁴². L'attendismo della Chiesa si rivelò fruttuoso⁴³.

⁴¹ «Lex vero, ut obliget, non tantum promulganda est, sed etiam promulganda *ut certa* – [...] Enimvero, ex huiusmodi fundamento firmitatem haurit nostra sententia, nempe non posse legem incertam certam obligationem imponere. – Dicimus igitur neminem ad aliquam legem servandam teneri, nisi illa ut certa alicui manifestetur. Positio enim ut vidimus, quod lex necessario est promulganda ut obliget; si promulgatur lex dubia, promulgabitur dumtaxat dubium, opinio, sive quaestio an adsit lex prohibens actionem, sed non promulgabitur lex. Hinc omnes ad asserendum conveniunt, quod lex, ut obliget, debet esse certa ac manifesta, debetque uti certa manifestari sive innotescere homini, cui promulgatur» (ALFONSO MARIA DE LIGUORI, *Theologia Moralis* 1,1,3,58).

⁴² L'ovvio, sebbene non assoluto né esauriente, collegamento fra *Le Mouvement de l'Encyclopédie* (i.e. D'Alembert e Diderot) e la produzione dei primi Codici (e.g. *Le Code pénal de 1791*) spiega perché, persino poco prima della promulgazione da parte di Pio X del Motu pr. *Arduum sane munus* (19 mar. 1904), ASS 36 (1903-1904) 549-552, ancora contrari alla codificazione erano molti grandi canonisti dell'epoca come il suddato F.X. Wernz, s.j., e lo storico Æ. Friedberg.

⁴³ La Chiesa intraprendeva l'opera codificatrice proprio quando l'ultimo grande documento di codificazione civile ve-

Passata l'euforia modernista che aveva caratterizzato il *Code Napoléon* (1807) e proprio mentre Hans Kelsen proponeva una visione del diritto che n'avrebbe sconvolto la storia⁴⁴, la Chiesa si appropriava dello strumento codiciale senza rinunciare ai principi di diritto divino e naturale alla base del suo ordinamento giuridico⁴⁵. Mentre nel mondo civile, sia in quello continentale sia in quell'anglosassone⁴⁶, l'affermazione di costituzioni di stampo montesquieuiano⁴⁷ celebrava l'inizio di un controllo giudiziale sul legislativo⁴⁸, quest'ultimo, nell'universo canonico codificato, si tutelava, strutturando l'istituto dell'interpretazione autentica in modo che

niva prodotto: l'*Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die Deutschen Erblande* (1911).

⁴⁴ «Non ci sono interpretazioni giuste o sbagliate, solo quelle obbligatorie» (H. KELSEN, *Reine Rechtslehre*, Leipzig – Wien 1954; trad. italiana, *La dottrina pura del diritto*, Torino 1952, 96).

⁴⁵ Cf. M. FALCO, *Introduzione allo studio del Codex Iuris Canonici*, Bologna 1925.

⁴⁶ L'esempio più flagrante essendo la Costituzione degli Stati Uniti d'America che, nel 1787, introduceva un sistema tripartita di *checks and balances* nello schema stesso dell'ordinamento della giovane unione confederata.

⁴⁷ Cf. J. DAVID – C. JAUFFRET-SPINOSI, *Les grands systèmes juridiques contemporains*, Paris 1992, 33-36. Interessante resta comunque il caso della costituzione della defunta U.R.S.S., che di tutte le costituzioni moderne dava ancora, almeno teoricamente, un peso di rilievo all'interpretazione autentica (cf. *Ibid.*, 161).

⁴⁸ Si pensi alle Corti Costituzionali moderne che giudicano: «Le controversie relative alla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni» (Art. 134 della Costituzione della Repubblica italiana; cf. nt. 2).

non potesse essere stravolto in un organo di controllo costituzionale delle leggi.

Nel 1917, con il solo canone 17, diviso in tre paragrafi e composto di sole ottantasette parole, l'interpretazione autentica veniva delineata nella sua essenza e delimitata nella sua portata⁴⁹:

§1. *Leges authentice interpretatur legislator eiusve successor et is cui potestas interpretandi fuerit ab eisdem commissa.*

§2. *Interpretatio authentica, per modum legis exhibitā, eandem vim habet ac lex ipsa; et si verba legis in se certa declarent tantum, promulgatione non eget et valet retrorsum; si legem coarcent vel extendat aut dubiam explicet, non retrahitur et debet promulgari.*

§3. *Data autem per modum sententiae iudicialis aut rescripti in re peculiari, vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est.*

Il primo paragrafo serviva essenzialmente all'identificazione dell'interpretazione autentica, definendone il suo soggetto attivo (il legislatore supremo⁵⁰, i suoi successori⁵¹ e gli organi da lui dele-

⁴⁹ Al vecchio canone 17, Card. Pietro Gasparri indicava 11 *fontes* per il primo paragrafo, 3 per il secondo e nessuna per il terzo.

⁵⁰ La teoria classica vuole che solo il legislatore supremo sia vero interprete autentico, in quanto l'interpretazione autentica è per sua stessa natura inappellabile. Non è del tutto inaccettabile affermare che i legislatori inferiori possano interpretare autenticamente le loro stesse leggi (e.g. il Vescovo diocesano interpreta autenticamente le risoluzioni del Sinodo diocesano). Rimane comunque sempre più prudente ribadire che solo il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi con il suo Capo sono i soli veri soggetti attivi dell'interpretazione autentica (cf. LEONE XIII, Cost. Ap. *Romanos Pontifices* [8 mag. 1881], in P. GASPARRI, *CIC Fontes*, III, n. 582, pp. 171-186).

⁵¹ Il nuovo canone 16 ha tolto l'espressione *eiusve successor* dal primo paragrafo perché la teoria comune accetta ormai

gati⁵² a tale ruolo), il suo oggetto primario (le leggi⁵³) ed i suoi soggetti passivi (i soggetti delle leggi autenticamente interpretate⁵⁴). Il secondo paragrafo invece, celebrava la nascita formale delle categorie che lo avrebbero armonizzato nel contesto della necessità della sua promulgazione e di una sua possibile retroattività.

Il principio fondamentale d'ordinamento delle categorie dell'interpretazione autentica si configura-

pacificamente che la prerogativa sia dell'ufficio e non del singolo legislatore (cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, «Acta Commissionis», *Communicationes* 14 [1982] 134).

⁵² Il nuovo canone 16 ha aggiunto invece al primo paragrafo l'avverbio *authentice*, per indicare che il conferimento dell'autorità interpretativa autentica deve essere esplicito per quella attività, in quanto essa è specifica dell'ufficio legislativo (cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, «Acta Commissionis», *Communicationes* 17 [1985] 40).

Questa importante aggiunta va letta nel contesto della riforma del terzo paragrafo che tende a differenziare con più chiarezza l'interpretazione autentica (d'ordine legislativo) da quella applicativa (d'ordine giudiziale o esecutivo).

⁵³ Nel nuovo Codice vanno considerati fuori della portata del paragrafo primo del canone 16: a) tutti gli atti amministrativi particolari (e.g. dispense, rescritti, privilegi, precetti e decreti particolari); b) i decreti generali esecutivi (ma non i decreti generali descritti nel canone 29); c) le istruzioni descritte dal canone 34.

⁵⁴ Il canone 12 del CIC83 ha portato delle notevoli modifiche al vecchio canone 11. Si devono considerare soggetti passivi dell'interpretazione autentica delle leggi meramente ecclesiastiche: i battezzati nella Chiesa cattolica o ricevuti in essa, dotati d'uso sufficiente della ragione, sopra il settimo anno d'età (eccetto, le variazioni introdotte dal legislatore in casi specifici ed i cc. 1068, 1117 e 1124, in caso di «atto formale di defezione» dalla Chiesa cattolica).

va a partire dalla correlazione fra la natura del *dubium legis* risolto e la specificità e peculiarità d'ogni categoria⁵⁵.

Il canone 17 citava quattro categorie d'interpretazione autentica: la *declaratoria* (*si verba legis in se certa declaret tantum*), la *extensiva*, la *restrictiva* (*si legem coarctet vel extendat*) e la cosiddetta *comprehensiva* (*aut dubiam explicet*). Tuttavia, la dottrina comune, basandosi sulla tradizione e sulle ovvie distinzioni delle operazioni logiche utilizzate per ogni categoria, raggruppava le suddette quattro possibilità in torno ad uno schema tripartita, considerando le interpretazioni estensive e restrittive come sottospecie di una stessa categoria.

⁵⁵ Queste categorie vanno considerate come autonome (l'una dall'altra) e sufficienti (l'una con l'altra) per spiegare i fenomeni interpretativi tipici dell'interpretazione autentica. Esse sono state di particolare importanza per capire che l'interpretazione è fenomeno comune ai campi dell'applicazione e della creazione del diritto, ma che le sue operazioni prendono una colorazione specifica nei due campi.

In altre parole, il fondamento di queste categorie risiede nel fatto che alla funzione creativa ed a quella applicativa competono due tipologie diverse d'interpretazione, identificabili sulla base della natura specifica delle loro operazioni logiche. Le categorie d'interpretazione autentica sono pertanto specifiche e formalmente diverse da quelle scaturite dai dubbi applicativi risolti dalla funzione esecutiva e giudiziale, come, per esempio, quelle che si ottengono in caso di *dubium facti* (cf. A. BREMS, *De authentica interpretatione Codicis J.C.*, Romae 1935, 11-15).

Ne consegue che l'*interpretatio extensiva aut restrictiva* non va confusa con l'*interpretatio stricta aut lata* che si definisce come l'interpretazione applicativa che permette di capire quali fattispecie *sub lege salvo sensu proprio intelligi possunt aut debent*; così come l'interpretazione *comprehensiva* non va mescolata con l'*epikeia*.

Così facendo, s'identificavano da un parte, le interpretazioni *declaratoriae*⁵⁶ – sole forme retroattive d'interpretazione poiché risolvevano un *dubium subiectivum tantum* e quindi non facevano che ripetere lo stesso concetto della legge interpretata con parole diverse – e dall'altra, le altre due categorie d'interpretazione autentica, spesso raggruppate sotto il nome generico d'*interpretationes propriae*, che venivano identificate con la nomenclatura d'interpretazione *extensiva aut restrictiva* – la quale da un significato alla legge *ultra aut infra verba legis et mentem legislatoris* – e d'interpretazione *comprehensiva* – che risolve i dubbi oggettivi tali da oscurare l'essenza stessa della normativa⁵⁷.

La raffinatissima teoria del linguaggio⁵⁸ che aveva permesso la scoperta di queste categorie

⁵⁶ L'*interpretatio declarativa* che sembra la più semplice è in realtà la più complessa di tutte, perché trova le sue radici nella differenziazione delle categorie d'ignoranza della legge e dell'errore sulla legge: «Ignorantia dicit carentiam scientiae debita; error, iudicium falsum» (A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum*, I, Mechlen – Roma 1956⁷, 114).

⁵⁷ A onor del vero, va sottolineato che il Codice non menzionava tale divisione. Resta comunque il fatto che suddetta distinzione comune era appropriata ed è quindi giusto, che a livello accademico, essa resti tuttora in uso (cf. A. VAN HOVE, *De legibus ecclesiasticis*, I, Mechlen – Roma 1956⁷, 247-249).

⁵⁸ Da un punto di vista epistemologico, la teoria classica dell'interpretazione autentica dipende dal «Dibattito sugli Universali». Originariamente, in questo dibattito si scontravano la posizione realista che associava ad ogni universale una *res* e quella nominalista per la quale un'universale era solo un *flatus vocis*.

Abelardo, Alberto Magno e San Tommaso d'Aquino mi-

aiutava anche la comprensione dei fenomeni interpretativi tipici dell'applicazione del diritto, come l'*epikeia*⁵⁹.

Tuttavia, il paragrafo terzo del canone 17, dimostrava come l'interpretazione autentica non fosse ancora riuscita a proteggersi del tutto da ingerenze da parte delle altre due forme d'interpretazione autoritativa: quella amministrativa e quella giudiziale. L'*incipit* del terzo paragrafo nel CIC17 infatti (il *Data autem*), sembrava sottomettere l'interpretazione autentica alla categoria dell'interpretazione autoritativa che includeva tutte le interpretazioni obbligatorie anche quelle *in particularibus* prodotte dal giudiziale o l'esecutivo per mezzo di sentenza o rescritto *in re peculiari*.

gliorarono la teoria realista proponendo una teoria del linguaggio che vedesse il *sermo* corrispondere ad un universale definibile *ante rem*, *in rem* e *post rem*. La risposta nominalista presentata da William d'Ockham, avrebbe proposto invece di definire gli universali come prodotto dell'intelletto, creando una teoria del linguaggio basata sul concetto di *suppositio*, capito come la capacità della mente di produrre presupposti logici sulla base di realtà intellettive attraverso il veicolo della linguaggio (cf. F. COPLESTON, *A History of Philosophy*, V, London 1952, 227-256).

Ancora oggi, malgrado il cammino percorso dalla filosofia moderna nello studio del linguaggio (e.g. C. MORRIS, *Signs, Language and Behavior*, Chicago 1946), l'interpretazione autentica riposa sul fatto che il linguaggio va considerato come un *tertium quid* fra *cogito* et *res*, che non gode, rispetto ad entrambi, di assoluta sovranità.

⁵⁹ In questo senso l'interpretazione autentica si è dimostrata utile un baluardo per evitare l'idealizzazione o la negazione di fenomeni come l'*epikeia* (cf. E. REGATILLO, *Institutiones Juris Canonici*, Santander 1951, 82-83; cf. nt. 55).

La revisione del canone 17, che diede nascita all'attuale canone 16, sorretta dalla riscoperta delle radici storiche dell'istituto⁶⁰ e dalla riflessione attenta dei commentatori del vecchio Codice⁶¹, avrebbe avuto quindi il compito di ovviare a questo limite. L'ampia integrazione di una teologia di comunione nel nuovo Codice⁶², la non promulgazione della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*⁶³ e il lavoro di revisione del secondo e terzo paragrafo⁶⁴ risposero brillantemente a tale sfida producendo un canone d'ottima qualità.

⁶⁰ Si noti il contributo fondamentale di O. GIACCHI, *Formazione e sviluppo della dottrina della interpretazione autentica in diritto canonico*, Milano 1935.

⁶¹ In particolare i lavori di C.E. PARK, «Is Judicial or Particular Interpretation Authentic Interpretation?», *The Jurist* 7 (1947) 294-301 e soprattutto di D. STAFFA, «Se l'interpretazione "data per modum sententiae iudicialis aut rescripti in re peculiari" sia propriamente una interpretazione autentica», *Il Diritto Ecclesiastico* 57 (1946) 41-44.

⁶² «Instrumentum, quod Codex est, plane congruit cum natura Ecclesiae, qualis praesertim proponitur per Magisterium Concilii Vaticani II, in universum spectatum, peculiarique ratione per eius ecclesiologicam doctrinam. Immo, certo quodam modo, novus hic Codex concipi potest veluti magnus nisus transferendi in sermonem *canonicum* hanc ipsam doctrinam, ecclesiologicam scilicet conciliarem» (GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Sacrae disciplinae leges*, [25 gen. 1983], *AAS* 75/II [1983] xiii).

⁶³ «La loi projetée prit peu à peu l'aspect d'une "constitution" pour l'Eglise» (J. BEYER, «Le nouveau Code de Droit Canonique. Esprit et structures», *Nouvelle Revue Théologique* 14 [1983] 277).

⁶⁴ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, «Acta Commissionis», *Communicationes* 16 (1984) 150; 17 (1985) 34.40-41; 19 (1987) 57.69.70; 21 (1989) 261; 23 (1991) 156-157.165.

Dotato di una notevole tecnica giuridica⁶⁵, l'attuale canone sedici infatti ristabilisce, nel suo secondo paragrafo, la necessità di promulgazione per le interpretazioni autentiche di qualsiasi categoria e riequilibra, nel suo terzo paragrafo, il rapporto fra l'interpretazione autentica e le altre due forme d'interpretazione autoritativa scaturite da organi non legislativi⁶⁶.

Esso è dunque un punto d'arrivo notevole di venticinque secoli di tradizione legale, nei quali la dottrina ha acquistato una piena maturità al livello sia sostanziale sia tecnico⁶⁷.

3. La necessità dell'interpretazione autentica al livello logico-formale

Quasi paradossalmente però, una ragionevole audacia potrebbe cimentarsi a dimostrare la necessità

⁶⁵ Si consideri per esempio, l'uso stringatissimo dell'espressione «interpretazione autentica» nel Codice attuale come in quello precedente (cf. X. OCHOA, *Index verborum ac locutionum Codicis Juris Canonici*, Città del Vaticano 1984, 53.235-236).

⁶⁶ L'*incipit* dell'attuale paragrafo terzo non lascia più dubbi sull'autonomia dell'interpretazione autentica, grazie all'espressione: «Interpretatio autem».

⁶⁷ Forse sarebbe stato opportuno il mantenimento della forma del secondo paragrafo proposta nel maggio 1966, che incominciava con «Interpretatio authentica seu per modum legis exhibitā». L'aggiunta della preposizione *seu* rendeva infatti la natura dell'istituto più elegantemente riconoscibile (cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, «Acta Commissionis», *Communicationes* 16 [1984] 150).

dell'interpretazione autentica nel campo della logica formale. Questa possibilità trova la sua fondatezza nell'abbandono, che avvenne alla fine del medio evo, di riferimenti logici che non siano formali⁶⁸. Se da un lato, questo evento ha sbilanciato l'equilibrio stabilito da Aristotele nel campo della logica, dall'altro ha favorito uno sviluppo notevole di una logica formale pura al livello matematico, dimostrandone fra l'altro anche la sua limitatezza⁶⁹. Questo sviluppo ha quindi permesso a molti giuristi contemporanei, fra cui i fondatori della *Nouvelle Rhétorique*⁷⁰,

⁶⁸ L'abbandono dell'equilibrio delle logiche classiche, che la Chiesa aveva cercato in vano di proteggere, avvenne prima con Descartes e poi con Leibniz. Questa rottura permise tuttavia a Gauss di portare la logica formale a dei livelli altissimi, superati grazie agli sforzi, a livello della geometria immaginaria, da Lobatchevskij e, a livello della computazione analitica, da Lagrange. La corsa per raggiungere un linguaggio formale puro però non si fermò neppure dopo il contributo d'entrambi e continuò con Bernhard Riemann (nella ricerca della differenza fra *Unbegrenztheit* e *Unendlichkeit*; i.e. illimitatezza ed infinità), con George Boole (sulla natura matematica della logica) e infine con Bertrand Russell e Alfred North Whitehead (nella famosa collaborazione sui *Principia Mathematica*).

⁶⁹ I due matematici Kurt Gödel e Alfred Tarsky sono responsabili d'aver definito i teoremi «d'incompletezza» e «d'indeterminazione», che mettono in dubbio la possibilità d'un linguaggio formale che sia contemporaneamente «certo» e «completo» (cf. C. MANGIONE – S. BOZZI, *Storia della logica*, Milano 1993).

⁷⁰ Il primo attacco all'interpretazione positivista si ebbe con François Géný, che lo minò proprio nelle sue pretese di completezza e di certezza espresse, fra l'altro, nell'*Article 4* del *Code Napoléon*, che sottoponeva a *délit de dénie de justice*, il giudice che si fosse rifiutato di giudicare per mancata chiarezza o silenzio della legge.

Un ulteriore colpo al positivismo interpretativo sarebbe ve-

di argomentare in favore d'un ritorno a delle forme classiche di logica⁷¹.

Per l'interpretazione autentica, questa svolta mostra che il limite intrinseco del linguaggio umano giustifica un continuo allacciamento fra la norma e il legislatore affinché essa sia sempre e comunque comprensibile⁷². Ma i suggerimenti di Georges Kalinowski e Charles Perelman prendono una connotazione ancora più sorprendente quando le operazioni logiche dell'interpretazione autentica vengono studiate da vicino. Le cinque categorie di «operazioni interpretative» proposte da Jerzy Wróblewski⁷³ possono pertanto essere proficuamente utilizzate per studiare le metodologie logiche tipiche dell'interpretazione autentica e sottolinearne l'assoluta necessità.

Le suddette cinque categorie di «operazioni interpretative» sono definite sulla base della natura del dub-

nuto con la sfida, da un punto di vista formale, dell'aspetto forte della teoria di Kelsen ovvero, l'incatenamento logico di norme formalmente certe a partire da una *Grundnorm* definita dall'onnipotenza statale (cf. E. BETTI, *L'interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano 1949).

⁷¹ In rottura con l'emblematica fiducia dei *révolutionnaires* nella possibilità di leggi stringatissime e onnicomprensive: «Les lois longues sont une calamité publique [...]. Il faut peu de lois. Là où il y a beaucoup de lois, le peuple est esclave. Là où l'homme obéit sans que l'on retienne bon, il n'y a ni liberté ni patrie» (L. DE SAINT-JUSTE, *Fragments sur les institutions républicaines*, Paris 1795, 193).

⁷² Cf. G. KALINOWSKI, *Introduction à la logique juridique*, Paris 1965; C. PERELMAN, *Rhétorique et philosophie. Pour une théorie de l'argumentation*, Paris 1954.

⁷³ Cf. J. WRÓBLEWSKI, «L'interprétation du droit: théorie et idéologie», *Archives de Philosophie du Droit* 17 (1972) 52-69.

bio che genera la necessità stessa dell'interpretazione, e sono quindi identificate come operanti su: A/ l'ambiguità del linguaggio; B/ l'ambiguità dell'oggetto definito dalla norma; C/ il conflitto fra norme diverse⁷⁴; D/ il conflitto fra norma scritta e la sua stessa *ratio legis*; E/ il conflitto fra una norma e l'*aequitas*⁷⁵. Tanto per dare esempi concreti di queste tipologie, si potrebbero considerare i seguenti casi del diritto canonico codificato.

Per quanto riguarda le operazioni di tipo A/, si consideri la prima interpretazione autentica sul CIC83 che contemplava il significato della parola *iterum* nel contesto del canone 917: «Qui sanctissimam Eucharistiam iam recepit, potest eam iterum eadem die suscipere solummodo intra eucharisticam celebrationem cui participat». Il suddetto termine latino infatti, lasciava spazio a due possibilità: quelle della recezione dell'Eucaristia sia una seconda volta sola, sia un numero illimitato di volte nello stesso giorno⁷⁶.

⁷⁴ Tale conflitto si configura quando due norme di uguale valore non sono simultaneamente applicabili ad uno stesso caso presunto o reale che sia.

⁷⁵ Questi conflitti accadono anche nel caso di legislatori molto competenti come lo dimostra la legge che fu di straordinaria importanza nello sviluppo dell'interpretazione autentica nel medio evo, ossia la «Quoniam multos» di Innocenzo III (X. 5,39,31).

⁷⁶ Secondo che la parola *iterum* fosse capita con significato di «ancora una volta» o di «di nuovo» (cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, «Responsa ad proposita dubia», AAS 76 [1984] 746). Si noti che suddetta interpretazione è particolarmente rappresentativa di molte interpretazioni autentiche, in quanto non si limita a risolvere il dubbio contenuto nella legge, ma vi aggiunge una specifica: quella che l'Eucaristia possa essere assunta una seconda volta solamente all'interno della celebrazione della S. Messa.

Per quanto riguarda il tipo B/, si pensi alle possibili complicazioni originanti dall'uso più o meno tecnico all'interno del canone 837 dell'espressione *actio*: «Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius»⁷⁷.

Un ottimo esempio dei dubbi richiedenti operazioni di tipo C/ invece, apparse nel 1917 subito dopo la promulgazione del CIC17. Nel 1910, la Sacra Congregazione del Concilio aveva emesso delle norme che regolavano la vita dei religiosi risiedenti a Roma, la cui validità non appariva più così chiara⁷⁸.

Ancora più complessi sono i dubbi di tipo D/, dove la norma scritta sembra essere in contraddizione con la sua stessa *ratio*. Il canone 139 del CIC17 prescriveva la norma generale, ma non assoluta, di divieto ai chierici di diventare membri di camere alte o basse dei parlamenti civili, sennonché il suo quarto paragrafo specificava: «Senatorum aut oratorum legibus ferendis [...] munus ne sollicitent neve acceptent sine licentia Sanctae Sedis in locis ubi pontificia

⁷⁷ La parola *actio* in questo contesto ha almeno due significati tecnici che difficilmente si possono considerare equivalenti (*actio liturgica* e *actio privata*).

In un certo senso, le operazioni di tipo A/ e B/ non sono specifiche e/o esclusive del legislatore, anche se il suo intervento si può rivelare utile e/o necessario in questi casi. Un rapido sguardo alle interpretazioni autentiche di questo secolo, tende a dimostrare che i suddetti generi di dubbi generino, a livello quantitativo, al di là del 75% di tutte le interpretazioni autentiche (cf. n. 83).

⁷⁸ Infatti, il CIC17, al suo c. 6, non aveva abrogato le vecchie leggi quanto le aveva riordinate (cf. PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, «De dubiorum solutione», *AAS* 11 [1919] 478).

prohibitio intercesserit; idem ne attentent aliis in locis sine licentia tum sui Ordinarii, tum Ordinarii loci in quo electio est ferenda».

Dopo il 1917, vari prelati si chiesero se fosse possibile, per i cardinali ed i vescovi residenti in territori dove il divieto pontificio non vigeva, accettare l'ufficio di senatore o deputato, senza chiedere il consenso della Santa Sede. Si dà il caso che la soluzione a tale dubbio fosse estremamente complessa. Infatti, se da una parte, il legislatore, per ragioni soprattutto d'ordine pastorale, scoraggiava od impediva ai chierici d'essere senatori e deputati, dall'altra, non voleva perdere i privilegi conquistati a caro prezzo dalla Chiesa in alcune regioni, dove *de iure*, alcuni cardinali e arcivescovi si vedevano fregiati del titolo di senatore a vita.

Tanto è vero che quando nel 1922, la Commissione presieduta da Card. Gasparri rispose al *dubium* sul c. 139, lo fece con un tanto sibillino quanto significativo: *ad mentem*⁷⁹. Ancora più drammatici e potenzialmente pericolosissimi sono i casi di dubbio E/, che nel caso del diritto canonico, giustificano da soli l'assoluta necessità dell'istituto dell'interpretazione autentica. Infatti, risolvendoli si rischia di determina-

⁷⁹ L'espressione veniva esplicitata con una spiegazione che indicava come, se la costituzione civile prevedeva un ufficio civile *de iure* e se tale pratica fosse già stata *aliquo modo* approvata dalla Santa Sede, i prelati potevano assumere la carica civile, sempre che il vicario generale s'incaricasse delle loro responsabilità diocesane. Mentre, in tutti gli altri casi, la Santa Sede andava previamente consultata (cf. PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, «De dubiorum solutione», AAS 14 [1922] 313).

re indirettamente degli elementi di diritto divino positivo e di diritto divino naturale. Inoltre al complicatissimo caso del *dubium* sui canoni 1044 e 1045 §3 del CIC17⁸⁰, andrebbe analizzato il molto più recente *dubium* sul canone 1103 del CIC83, che ha creato più di una complessità sulla questione dell'origine del ruolo invalidante del timore grave sul matrimonio⁸¹.

Questi esempi dimostrano come nello schema proposto da Wróblewski, le operazioni che non possono non essere⁸² prerogativa del legislatore, sono quelle del gruppo C/ e D/ e, di un legislatore che sia anche vero garante di un'*aequitas naturalis*, sono quelle della classe E/.

Pertanto, la dimostrazione d'un fondamento, anche al livello logico-formale, dell'istituto dell'interpretazione autentica conferma la precisione della posizione classica proposta da Suárez e dovrebbe essere argomento convincente verso giuristi d'estrazione civilistica della sua utilità.

Quest'argomentazione riveste anche un importanza del tutto particolare per i canonisti, se si consi-

⁸⁰ Tali canoni riguardavano la possibilità di dispensa da impedimenti al matrimonio (cf. PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONE AUTHENTICE INTERPRETANDOS, «De dubiorum solutione», *AAS* 14 [1922] 662-663).

⁸¹ Cf. U. NAVARRATE, «Responsa Pontificiae Commissionis Codici Iuris canonici authentice interpretando. I.», *Periodica* 77 [1988] 497-510.

⁸² Non sono state riscontrate in questo secolo (cf. nt. 83) interpretazioni autentiche che non potessero essere classificate nelle cinque categorie di Wróblewski, tuttavia esse, essendo di natura logica, non sono dotate di autonomia reciproca e non è intenzione di questo studio proporle come alternativa alle categorie classiche.

dera un'analisi dell'evoluzione degli organi deputati all'interpretazione autentica nel diritto canonico codificato⁸³.

4. Gli attuali organi di produzione dell'interpretazione autentica

L'attuale *Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis* è indubbiamente l'erede della lunga

⁸³ In quest'articolo non viene presentata l'analisi empirica dell'uso dell'istituto nel diritto canonico codificato, che, per soddisfare criteri di massima oggettività, è stata condotta seguendo dei parametri scientifici di un semplice studio statistico.

Dagli ottanta volumi 1917-1997 degli *Acta Apostolicae Sedis* sono state estratte tutte le interpretazioni autentiche legali sul Codice del 1917 e sul Codice del 1983, prodotte dai tre principali organi responsabili per loro produzione in questo secolo: la *Pontificia Commissio ad Codicis Canones Authentice Interpretandos* (1917-1963), la *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando* (1983-1988) e il *Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis* (1988-).

Considerando periodi di quindici anni come archi d'uno studio temporalmente dinamico e suddividendo le suddette interpretazioni *ratione materiae*, si è ottenuto uno studio statistico delle interpretazioni del diritto canonico codificato dotato di una accettabile attendibilità scientifica (cf. R.E. BECHHOFFER – T.J. SATNER – D.M. GOLDSMAN, *Design and Analysis of Experiments for Statistical Selection, Screening and Multiple Comparison*, New York 1995 e M.O. FINKELSTEIN – B. LEVIN, *Statistics for Lawyers*, New York 1990).

L'accettabilità dei risultati, nasce anche dal fatto che lo studio non si è mai spinto nella ricerca di dati statistici troppo sofisticati in proporzione al dato analizzato (solo la *standard deviation* e un *production factor* sono stati estrapolati) e che ha sempre rispettato i più conservatori *confidence levels*.

Il suddetto studio ha fornito dei risultati che indicano una re-

tradizione canonica che prevede la delega dei poteri interpretativi autentici del legislatore canonico⁸⁴.

Le notevoli similitudini che legano le Commissioni responsabili per le preparazioni dei Codici e la loro trasformazione in organi deputati ad interpretarli subito dopo la loro promulgazione, sono significative di come il fenomeno di codificazione del diritto canonico abbia considerato l'interpretazione autentica come un suo momento costitutivo⁸⁵.

Tuttavia, la sullodata continuità può difficilmente essere utilizzata per negare il ruolo innovativo dell'attuale Pontefice anche nella definizione degli orga-

lazione di proporzionalità fra la produzione d'interpretazioni autentiche su una norma e la sua novità e/o il suo livello d'applicazione giudiziale o amministrativa. Lo studio ha altresì evidenziato una sensibile inferiorità del livello di produzione d'interpretazione autentica sul Codice del 1983 rispetto a quello del Codice del 1917. Sebbene non sia possibile, per ragioni di spazio, presentare i dati ed i grafici del suddetto studio statistico, va indicato che esso è stato pubblicato in appendice alla tesi (cf. nt. 1).

⁸⁴ In particolare della *Pontificia Commissio ad Codicis Canones Authentice Interpretandos* (1917-1963) creata da BENEDETTO XV, Motu prop. *Cum iuris canonici* (15 set. 1917), AAS 9 (1917) 483-484.

Oltre a quelle citate in nota 83, andrebbero annoverate, per quanto riguarda la Chiesa latina, la *Pontificia Commissio pro Ecclesiae Legibus in Unum Redigendis* (che creata nel 1904 e sciolta nel 1917, si occupò della composizione del Codice pio-benedettino) e la *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo* (che dal 1963 al 1983, redasse il nuovo Codice di diritto canonico).

⁸⁵ I due Codici sono stati formati da Commissioni, che sono state, al momento della promulgazione delle nuove norme sciolte per essere rimpiazzate da nuove Commissioni, dotate di poteri d'interpretazione autentica.

ni d'interpretazione autentica⁸⁶. Se è vero che già Benedetto XV aveva conferito poteri esclusivi d'interpretazione autentica alla Commissione presieduta da Cardinal Gasparri, con il preciso compito di vegliare sulla *stabilitas legum*, è altresì vero che fu Giovanni Paolo II a ridefinire il concetto di *stabilitas legum* all'interno dell'antico principio canonico: *leges cum omnes adstringant, nihil debet obscurum vel ambiguum continere*⁸⁷. Ed è altrettanto vero, che fu lo stesso Giovanni Paolo II a risolvere definitivamente le questioni che ostacolavano il pieno riconoscimento dell'organo responsabile per l'interpretazione autentica come vero prolungamento del legislatore⁸⁸.

La *Pontificia Commissio ad Codicis Canones Authentice Interpretandos* (1917-1963) e dopo la *Pastor bonus* del 1988, il *Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis* (1988-) si distinguono nella loro competenza dagli organismi precedenti in quanto: *ratione personae*, è stato permesso a tutti i fedeli d'indirizzare direttamente richieste alla Commissione / Consiglio e *ratione materiae*, i suddetti organismi hanno ricevuto poteri interpretativi autentici su tutte le leggi della Chiesa, compreso il Codice orientale. Cf. SEGRETERIA DI STATO, N. 278.287/G.N. (27 feb. 1991).

⁸⁶ Sforzo condotto in due tappe da GIOVANNI PAOLO II, con il Motu prop. *Recognitio Iuris Canonici* (2 feb. 1984), *AAS* 76 (1984) 433-434 e con gli articoli 14-18 e 154-158 della Cost. Ap. *Pastor bonus* (28 iun. 1988), *AAS* 80 (1988) 841-930.

⁸⁷ La *stabilitas legum* canonica non è la *rigidité normative* del Codice Napoleone: «Aliquando quaestio oriri potest de Legislatoris voluntate et mente, sicque interpretatio requiritur, quae legum germanam rationem demonstret ad quasquibet dubitationes vel ambiguitates dissipandas» (GIOVANNI PAOLO II, *Recognitio Iuris Canonici* [cf. nt. 86], 433).

⁸⁸ Dopo il 1917, restarono delle questioni sul tipo d'approvazione papale necessaria per le interpretazioni autentiche (cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Pastor bonus* [cf. nt. 86],

L'attribuzione al Pontificio Consiglio attuale, nella *Pastor bonus* del 1988, di tre tipi di competenze al di là di quella dell'interpretazione autentica – quella di aiutare i dicasteri nella produzione di Istruzioni e Decreti Esecutivi compatibili con testi legislativi preesistenti, quella di vigilare sull'accuratezza giuridica dei Decreti delle Conferenze dei Vescovi e quella di essere a disposizione di tutti i legislatori inferiori per permettere loro di promulgare testi di leggi compatibili con leggi universali⁸⁹ – non può quindi essere concepita al di fuori dello sviluppo millenario dell'istituto, che il Sommo Pontefice attuale ha perfezionato e rinforzato all'interno della dottrina classica.

Queste nuove competenze, in quanto meramente consultive⁹⁰, non fanno che accentuare quella dell'interpretazione autentica⁹¹, che viene oggi prodotta seguendo le norme di un nuovo Regolamento⁹².

art. 14-18), sulla natura legislativa dei organi deputati alla sua produzione e sulla *forma* che le *responsa* dovevano prendere (cf. A. GOMES DE AYALA, «La commissione per l'interpretazione autentica del *Codex Juris Canonici* e il canone 17», *Il Diritto Ecclesiastico* 71 [1960] 461-580).

⁸⁹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Pastor bonus*, (cf. nt. 86), art. 156-158 commentati nell'ottimo articolo: J. HERRANZ CASADO, «L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi», in *Il diritto nella Chiesa. Interpretazione e prassi*, Città del Vaticano 1996, 71-77.

⁹⁰ Tale affermazione non è del tutto corretta per quanto riguarda l'art. 158 (cf. P. VALDRINI, «Le contrôle de la conformité des lois en droit canonique», *L'Année Canonique* 35 [1992] 115-126).

⁹¹ Come dimostrato da F.J. URRUTIA, «De Pontificio Consilio de Legum Textibus Interpretandis», *Periodica* 78 (1989) 517-518.

⁹² Cf. J. HERRANZ CASADO, «L'interpretazione autentica...» (cf. nt. 89), 79.

Questi sviluppi dovrebbero favorire l'uso d'una terminologia precisa. Sarebbe forse opportuno, per esempio, abbandonare le espressioni d'*interpretationes authenticae sensu lato* per riferirsi al paragrafo terzo del canone 16 e usare il termine d'interpretazione autoritativa per raggruppare tutte le interpretazioni che emanano da un'autorità e che quindi sono obbligatorie. All'interno di queste ultime, si potrebbe allora distinguere l'interpretazione autentica (cf. c. 16 §§1,2), che provenendo dal legislatore è radicalmente diversa da quelle che emanano dall'esecutivo e dal giudiziale, le quali andrebbero chiamate con il nome che la tradizione le ha sempre dato (*interpretatio iudicialis* e *interpretatio in actu administrativo*; c. 16 §3). Non si dovrebbe quindi più parlare delle interpretazioni non promulgate come d'interpretazioni «non pubblicate» o «private»⁹³.

Tale dicitura infatti crea confusione e con l'andare del tempo, rischia di far sí che le suddette risposte vengano considerate equivalenti a quelle au-

⁹³ Bisognerebbe, a maggior ragione, evitare la pubblicazione d'interpretazioni non promulgate (cf. U. NAVARRETE, «*Duae novae institutiones academicae atque duae novae ephemerides Iuri Canonico promovendo in America Latina*», *Periodica* 85 [1996] 135), in quanto si sancirebbe un ritorno all'indietro ad un periodo quando la non differenziazione delle funzioni giudiziali, amministrative e legislative, obbligava la Commissione diretta da Gasparri a difendere l'istituto dell'interpretazione autentica da pericolose confusioni (e.g. J.R. SCHMIDT, *The Principles of Authentic Interpretation in Canon 17 of the Code of Canon Law*, Washington 1941, 61).

tentiche. Una lettura del summenzionato *Regolamento* nell'ambito della normativa codiciale⁹⁴ evidenzia invece come, senza indebolire il principio che non esistono interpretazioni che abbiano forza di legge che non siano promulgate, i recenti documenti consultivi prodotti dal Consiglio, debbano essere concepiti.

⁹⁴ Sono particolarmente importanti gli articoli 15 a 22 che determinano l'ammissione delle richieste ed il percorso che esse devono seguire una volte ammesse. Si consideri quanto segue. L'articolo 15 impone al Consiglio di rispondere a tutte le domande. Gli articoli 16 e 17 del Regolamento creano una prima ramificazione nel loro trattamento in quanto stabiliscono che i dubbi applicativi devono essere rimessi al dicastero che ne ha competenza e che i dubbi legislativi vanno suddivisi considerando le norme degli articoli 18 a 21.

L'articolo 18 indica che, se il dubbio è da considerarsi irrilevante, gli si potrà dare una risposta ufficiale, indicando esplicitamente però che essa non ha valore di legge perché non è autentica. Altrimenti, se si considera che il dubbio sia sufficiente per creare un'interpretazione autentica si seguiranno gli articoli 19 a 21 che regolano, come la richiesta deve essere ammessa, la ricerca degli esperti, la convocazione della *consulta*, il suo voto, la presentazione del voto al Pontefice, la sua specifica approvazione e la promulgazione dell'interpretazione.

La redazione dell'articolo 18 risulta leggermente infelice, perché potrebbe essere interpretata, se letta al di fuori del contesto stabilito dal canone 16, come indicante che i dubbi soggettivi non sono degni d'interpretazione autentica. Suddetta posizione risulterebbe però assurda sia dalla tradizione canonica sia dal diritto codificato, e in particolare dalla sua riforma, che impone la promulgazione per tutte le interpretazioni autentiche, anche quelle dichiarative.

Per esempio, le «Notae Explicativae»⁹⁵, prodotte non in risposta a reali *dubia legis*⁹⁶ ma per favorire una corretta applicazione della legge da parte degli organi esecutivi centrali della Chiesa⁹⁷, si possono integrare elegantemente nella funzione preposta alla produzione dell'interpretazione autentica senza effettuare pericolose confusioni o derive civilistiche, nella misura nella quale ad esse sia sempre attribuito un valore consultivo, poiché l'esecuzione delle leggi rimane sempre competenza esclusiva dei rispettivi dicasteri⁹⁸.

Tenendo conto dei dati finora presentati è possibile dare una valutazione complessiva dell'istituto dell'interpretazione autentica lungo le seguenti linee.

⁹⁵ Cf. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, «Notae explicativae», *Communicationes* 28 (1996) 177-186; (1997) 236-243; 30 (1998) 28-32, 31 (1999) 28-29.

⁹⁶ In quanto rispondevano a dubbi applicativi, come lo afferma lo stesso Pontificio Consiglio, sui canoni 961, 986, 395, 515, 526, 534, 1740-1747.

⁹⁷ Quest'ultime sono delle «opinioni» come nota J. OTADUY, «Sobre las "Notas Explicativas" del Consejo Pontificio para la interpretación de los textos legislativos de la ley canónica», *Ius Ecclesiae* 9 (1997) 633-645.

⁹⁸ L'opportunità in futuro di pubblicare altri tipi di documenti, compresa al limite, la lista delle «Quaestiones submissae», andrà sempre e comunque valutata per favorire la peculiarità della funzione interpretativo-legislativa del dicastero. Cf. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, «Quaestiones quaedam studio Pontificii Consilii submissae», *Communicationes* 25 (1993) 46-48, 176-177; 26 (1994) 29-31, 161-162; 27 (1995) 30-31, 209-211; 28 (1996) 18-20, 187-189; 29 (1997) 19-21, 244-246; 30 (1998) 33-35; 31 (1999) 33-35.

5. Rilevanza dell'istituto dell'interpretazione autentica

L'interpretazione autentica è un istituto fondamentale e necessario di ogni ordinamento giuridico fondato sul diritto naturale, in quanto è garante dell'importantissimo equilibrio, perso sin dai tempi di Hobbes⁹⁹, fra *mens et voluntas legislatoris* nel fenomeno di genesi normativa.

Questo dato storicamente attendibile, si riconferma nell'esperienza giuridica contemporanea, se si considera come la confusione dell'istituto dell'interpretazione autentica con quello di una *lex nova* causa un sovrappeso dell'elemento della *voluntas* – questo avviene nel diritto continentale, dove il legislatore diventa produttore di norme nuove arbitrarie rispetto alle precedenti ed al limite ad esse contraddittorie – mentre la diminuzione dell'istituto dell'interpretazione autentica in quello dell'interpretazione applicativa esagera l'elemento della *ratio* – questo avviene nel *Common Law*, dove il giudice interpreta

⁹⁹ La volontà e la ragione degli organi pubblici del *Commonwealth* hobbesiano sono svincolate l'una dall'altra. La volontà del *Leviathan* nasce dall'abbandono della volontà individuale, la sua ragione, dalla sua necessità di auto-sussistenza: «the God under which we owe, under the Immortal God, our peace and our defense» (Cf. T. HOBBS, *Leviathan*, n. 2,18).

Per questa stessa ragione, la critica delle teorie interpretative chiamate nel mondo anglo-sassone «integrative», «evolutive» o «creative» (cf. nt. 35), può essere sostenuta dalla loro incompatibilità con la teoria classica dell'interpretazione autentica (cf. J. OTADUY, «Los medios interpretativos de la ley canónica (y su relación con las distintas doctrinas de la interpretación)», *Jus Canonicum* 35 [1995] 447-500).

secondo la sua ragione propria la legge del legislatore sconfinando fuori dei limiti della sua funzione d'applicatore del diritto¹⁰⁰.

Pertanto, l'istituto va difeso e rinforzato, non solo per la sua utilità pratica, ma soprattutto per la sua valenza teorica. In questo senso, l'attuale Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi è garante di un'importantissima funzione ecclesiale, la quale, con le parole di Mons. Antoni Stankiewicz, si potrebbe definire come «funzione integrativa» del diritto canonico¹⁰¹.

In questo concetto raffinatissimo proposto dall'illustre Uditore Rotale, si scopre come l'interpretazione autentica possa essere misura dell'introduzione nel diritto canonico della distinzione dei tre poteri montesquieuiani dello Stato e della loro giusta limitazione nella Chiesa ad un ruolo funzionale che non infici l'irrinunciabile unità della *potestas sacra* trasmessa da Cristo al Collegio dei Vescovi con il Romano Pontefice a suo capo. E finalmente, proprio questo complesso concetto definito nell'espressione «funzione integrativa» permette di capire meglio la

¹⁰⁰ «L'acte juridique est une conjugaison d'une opération de l'intelligence et de la volonté [...]. C'est le jugement porté par l'intelligence qui est juste ou faux [...]. L'acte juridique est un acte de la volonté qui tient son efficacité à l'Idée voulue. Ce n'est pas parce qu'elle a été voulue par une volonté autonome que l'Idée est juste ou s'exprime obligatoire, c'est au contraire parce que cette Idée est juste, qu'elle a pu être légitimement voulue et que cet acte de volonté est assorti d'une vertu obligatoire» (G. RENARD, *La valeur de la loi*, Paris 1927, 86-87).

¹⁰¹ Cf. A. STANKIEWICZ, «Interpretazione della legge con riferimento alle funzioni della potestà ecclesiastica», *Apollinaris* 52 (1979) 416-441.

peculiarità e la specificità dell'interpretazione autentica e di prevedere come le sfide che quest'ultima ha davanti a sé saranno cariche di responsabilità nell'ordinamento giuridico della Chiesa.

CARLO MARIA POLVANI